

e la sua erogazione avverrà su decreto del Presidente della Giunta regionale, con le seguenti modalità:

- il 50 per cento all'inizio dei lavori;
- il 30 per cento ad avvenuta ultimazione;
- il rimanente 20 per cento alla presentazione dell'atto di collaudo debitamente approvato.

#### Art. 4

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 1.000 milioni, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dal cap. 196219760 « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » (Partita: « Potenziamento porto di Chioggia ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

#### Art. 5

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219760	L. 1.000.000.000	
Fondo finale di cassa	—	L. 1.000.000.000
	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

In aumento:

Cap. 031003012 « Intervento regionale per il potenziamento del porto di Chioggia » (Capitolo di nuova istituzione)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
--	------------------	------------------

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 4 maggio 1979

Tomelleri

### LEGGE REGIONALE 4 maggio 1979, n. 33.

#### Intervento regionale per il potenziamento del porto di Chioggia.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

Ai fini dello sviluppo e potenziamento del porto di Chioggia, la Regione Veneto finanzia la costruzione del ponte di accesso alla zona portuale fino alla concorrenza della somma di L. 1.000 milioni e comunque nei limiti del costo effettivo dell'opera, mediante contributo di pari importo in favore della Provincia di Venezia.

#### Art. 2

L'opera sarà realizzata a cura della Provincia di Venezia su progetto che verrà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale. L'esecuzione dell'opera stessa avviene a norma delle leggi regionali in materia di lavori pubblici.

#### Art. 3

La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale dietro presentazione del progetto di cui all'art. 2